



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FORLÌ

N. 184/2026.I

Fo 10 settembre 2026

Il Procuratore della Repubblica,

rilevato che l'art. 111 bis CPP prescrive che in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici;

che le uniche deroghe al deposito telematico sono previste:

- per gli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica;
- per gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche;
- per l'accertato malfunzionamento del sistema;
- per l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria motivata da ragioni specifiche;

che l'art. 87 Dlvo 10 ottobre 2022 n. 150 ha previsto inoltre che l'invio tramite posta elettronica certificata degli atti non è consentito e non produce alcun effetto di legge;

che tutti i soggetti abilitati esterni, definiti dall'art. 2 Decreto 21 febbraio 2011, n. 44, sono tenuti ad avvalersi del canale telematico per il deposito degli atti;

dispone che tutti gli atti (documenti, richieste, memorie) trasmessi per posta elettronica certificata dai soggetti abilitati esterni (in particolare, polizia giudiziaria e difensori), privi di espressa giustificazione, siano restituiti al mittente.

Si comunichi ai soggetti abilitati esterni, in particolare ai servizi di polizia giudiziaria ed ai difensori, tramite il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Forlì Cesena.

Il Procuratore della Repubblica
Enrico Cieri
